



# CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

## DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana  
Città Metropolitana di Milano  
COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATI, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

### DISCIPLINARE DI GARA

#### PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DEI SEGUENTI SERVIZI:

- Lotto 1 – Comune di Pozzuolo Martesana “Affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del diritto sulle pubbliche affissioni (DPA) e Tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e Tassa rifiuti Giornaliera (TARIG)” – CIG 7065120177
- Lotto 2 – Comune di Bellinzago Lombardo “Affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), Tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e Tassa rifiuti Giornaliera (TARIG)” – CIG 7065157000
- Lotto 3 – Comune di Liscate “Affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del diritto sulle pubbliche affissioni (DPA)” – CIG 7065094BFF.

**L'appalto è suddiviso in n. 3 lotti e vi è la possibilità di presentare offerta SOLAMENTE per tutti i lotti, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.**

#### PARTE PRIMA

#### PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

#### ART. 1 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presente procedura aperta viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). La C.U.C. utilizza il sistema di intermediazione telematica di ARCA Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it).

Pertanto, poiché l'intera procedura sarà svolta avvalendosi della predetta piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara, dovranno registrarsi e qualificarsi per la Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana', Codice Fiscale / Partita IVA 09571970962.

Per le indicazioni, la registrazione e la qualificazione e per tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, occorre far riferimento alle “Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel”.

Gli operatori economici concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sintel, entro il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 23/06/2017** la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente. Eventuali variazioni delle date saranno comunicate ai concorrenti mediante la funzione «Comunicazioni della procedura» della piattaforma “Sintel” o Posta Elettronica Certificata, con un preavviso di 24 ore.

Non sarà ritenuta valida, e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al concorrente.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta la non ricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, pena l'esclusione dalla procedura.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai "log" del sistema. I concorrenti esonerano la C.U.C. e l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL ed a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della apposita procedura guidata su SINTEL, che consentono di predisporre:

- Plico telematico – "Documentazione amministrativa";
- Plico telematico – "Offerta tecnica";
- Plico telematico – "Offerta economica".

Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo <http://www.arca.regione.lombardia.it>.

## 1) Composizione della Documentazione Amministrativa UNICA PER TUTTI I LOTTI

Nell'apposito campo "Documentazione amministrativa" presente sulla piattaforma Sintel il concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà allegare la documentazione di seguito descritta debitamente compilata e firmata digitalmente, che sarà valida per tutti i lotti:

- A. **Istanza di ammissione alla gara e annessa Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000**, resa su modello **DGUE** e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente attestante:
- a) I dati del legale rappresentante;
  - b) I dati del soggetto concorrente;
  - c) La richiesta di essere ammessi alla procedura aperta con indicazione dell'oggetto della gara;
  - d) L'indicazione di partecipazione come soggetto singolo, in raggruppamento o consorzio;
  - e) il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti a pena di esclusione per l'ammissione alla gara.

Il DGUE deve essere reso personalmente, sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile. Inoltre deve essere reso anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, del

direttore tecnico o del socio persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio).

In alternativa i suddetti soggetti potranno rendere la richiesta dichiarazione per mezzo del legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

Nel caso di raggruppamento o consorzio Ordinario di Concorrenti o GEIE non ancora costituito:

- ciascuno dei soggetti che formeranno il predetto raggruppamento, consorzio o GEIE deve presentare l'istanza e le relative dichiarazioni sostitutive, utilizzando il modello DGUE, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;
- B. **in caso di ATI, consorzio o GEIE già costituito: MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE** con rappresentanza (in originale documento elettronico firmato digitalmente o copia scansionata firmata digitalmente) conferito alla capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata, nel caso di ATI già costituite ovvero, **ATTO COSTITUTIVO** (in originale documento elettronico firmato digitalmente o copia scansionata firmata digitalmente) in caso di consorzio o di GEIE.
- C. **in caso di ATI, consorzio o GEIE non ancora costituito: DICHIARAZIONE** sottoscritta da ciascuno dei componenti l'ATI, il consorzio o il GEIE con la quale viene indicato a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo.
- D. **in caso di avvalimento: DICHIARAZIONI** ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
- E. **Cauzione provvisoria**, come previsto dall'art. 4.1 del presente disciplinare comprendente l'impegno del fideiussore a costituire la garanzia fideiussoria definitiva, qualora l'offerente risulti aggiudicatario come previsto dall'art. 4.2 del presente disciplinare.
- F. **PassOE**, di cui all'art. 2, comma 3.2, Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità e successivo aggiornamento avvenuto con Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016

I concorrenti non devono effettuare il pagamento del contributo, essendo l'importo di ogni lotto dell'appalto, inferiore a €150.000.

## 2) Composizione dell'offerta Tecnica (UNICA PER TUTTI I LOTTI)

Nell'apposito campo relativo all'Offerta tecnica presente sulla piattaforma Sintel, dovranno essere inserite, a pena di esclusione, **n. 1 busta per presentare l'Offerta Tecnica**. All'interno della busta dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la seguente documentazione firmata digitalmente: **un progetto tecnico-qualitativo**, sottoscritto digitalmente, di gestione del servizio, redatto in lingua italiana e nel rispetto delle indicazioni minime inderogabili di seguito indicate, composto di un numero massimo di 10 pagine, formato A/4, suddiviso nelle seguenti parti:

- a. Organizzazione del servizio;
- b. Organizzazione dell'ufficio locale;
- c. Piano degli investimenti e gestione impianti pubblicitari;
- d. Servizi aggiuntivi offerti in favore dell'ente.

In particolare:

### A. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

In tale sezione il progetto di gestione dovrà indicare:

- a-1) Presentazione dell'azienda
- a-2) Caratteristiche del sistema informatico
- a-3) Tipologia di canali di pagamento a disposizione dell'utenza
- a-4) Metodologie di controllo dell'evasione e censimenti annuali
- a-5) Tipologie di azioni esecutive poste in essere per la riscossione coattiva

## B. ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

b-1) Numero personale a tempo pieno e parziale impiegato nell'ufficio locale

b-2) Orario settimanale di apertura dell'ufficio al pubblico.

b-3) Qualificazione del personale addetto all'ufficio e numero accertatori (art. 1, c. 179-182, L. 296/06) impiegati nel servizio. In tale sezione devono essere specificati, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016, i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

b-4) Programma di formazione del personale impiegato nell'ufficio e nell'attività.

## C. GESTIONE IMPIANTI

Dovrà essere indicato:

c-1) Programma annuale delle manutenzioni degli impianti, con indicazione del numero delle verifiche annuali sullo stato degli impianti.

c-2) Numero minimo di sostituzioni gratuite di impianti nell'arco della durata della concessione, numero minimo di impianti aggiuntivi offerti gratuitamente all'ente.

c-3) Progetto di realizzazione del piano degli impianti pubblicitari per il Lotto 1: Comune di Pozzuolo M.na, Lotto 2: Comune di Bellinzago Lombardo e Lotto 3: Comune di Liscate, sulla base delle direttive e degli indirizzi forniti dal Comune stesso.

c-4) Tempistica di esecuzione delle richieste di affissioni effettuate dal comune.

## D. SERVIZI AGGIUNTIVI

d-1) Servizi aggiuntivi offerti gratuitamente all'ente, ritenuti di utilità per lo stesso, oltre a quanto previsto nel capitolato.

Nel caso di raggruppamento o di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, l'offerta tecnica deve essere presentata dal solo soggetto capogruppo e sottoscritta da tutti i soggetti raggruppandi o consorziandi.

## **3) COMPOSIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Nell'apposito campo "OFFERTA ECONOMICA" presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà inserire **n. 3 buste con indicato chiaramente il numero del lotto per il quale presente l'Offerta Economica** e dovrà formulare la propria offerta come segue:

- l'offerta economica, redatta esclusivamente come da fac-simile allegato al presente disciplinare (allegato), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, con l'indicazione di tutti i dati per la corretta individuazione del soggetto (denominazione, ragione sociale, sede, partita Iva, codice fiscale, num. tel. e PEC). In caso di ATI l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente dell'ATI.

L'offerta economica deve riportare sia in cifre che in lettere (in caso di discordanza è ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione) il ribasso unico, espresso in percentuale, sulla base di gara dell'aggio in favore del Comune interessato stabilita nella misura del 20% massimo e l'incremento del minimo garantito espresso in Euro. Deve essere altresì indicato la parte di costo della sicurezza specifica aziendale rispetto al prezzo offerto.

Nella formulazione dell'offerta economica, il soggetto concorrente deve tener conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sui servizi oggetto dell'appalto e, quindi, sulla determinazione del prezzo.

Non sono ammesse offerte in rialzo o subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni.

**La presentazione dell'offerta economica comporta l'accettazione di tutte le condizioni del capitolato speciale e del presente disciplinare di gara da parte dei soggetti concorrenti.**

In caso di mancanza e/o non sottoscrizione dell'offerta economica così come in caso di offerta condizionata,

plurima, in aumento il concorrente verrà escluso ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 senza applicazione del soccorso istruttorio.

Sul «Modello Offerta Economica» va apposta una marca da bollo da euro 16,00. In alternativa il concorrente può ricorrere al pagamento della marca da bollo tramite modello "F23". In questo caso occorrerà scansionare e allegare la relativa quietanza tra la documentazione amministrativa; sarà onere di ciascun concorrente informarsi sulle modalità/possibilità di questo tipo di pagamento presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti della riscossione.

Il codice Ente/Ufficio da indicare è: TNT.

Il codice Tributo e la descrizione da indicare sono: 456T "Imposta di bollo".

## **ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA**

Ai sensi degli artt. 45 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, possono partecipare alla gara:

- a) Gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società, anche cooperative;
- b) I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;
- c) I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter c.c., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 48, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- e) I consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter c.c.; si applicano al riguardo le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016;
- f) Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

## **ART. 3 - REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA**

Per partecipare alla gara, i soggetti di cui ai punti precedenti devono possedere i seguenti requisiti:

### **3.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE, MOTIVI DI ESCLUSIONE (ART. 80, D.LGS. N. 50/2016):**

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura d'appalto:
  - a) la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
    - a. a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- a. b)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - a. c)** frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - a. d)** delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - a. e)** delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  - a. f)** sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - a. g)** ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- b)** la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

Le suddette esclusioni, a) e b), vanno disposte se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- c)** Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- d)** Costituiscono cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto di un operatore economico le seguenti situazioni, anche se riferite a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:
- d.a)** la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché

- agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- d.b)** l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
  - d.c)** la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
  - d.d)** la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
  - d.e)** una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
  - d.f)** l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - d.g)** l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
  - d.h)** l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
  - d.i)** l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
  - d.l)** l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
  - d.m)** l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- e)** Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omissi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
- f)** Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1,

art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Si specifica che:

- Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al punto f) sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
- Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dalla precedente lettera f) e dal periodo appena indicato, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
- Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
- In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
- Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.

### **3.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ART. 83, D.LGS. N. 50/2016):**

I concorrenti alle gare devono possedere, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016, i seguenti requisiti di:

#### **IDONEITÀ PROFESSIONALE:**

- a) iscrizione nell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni di cui all'art. 53 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, come disciplinato dal DM 289/2000, aventi un capitale sociale interamente versato almeno pari ad €5.000.000,00, come previsto dall'art. 3bis, comma 1 del DL 40/2010. Gli operatori economici degli stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitino le medesime attività, devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore.
- b) iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per oggetto di attività concernente il servizio oggetto di concessione o registro equivalente, secondo le modalità dello Stato di residenza;

#### **CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:**

- a) aver realizzato nel triennio 2014/2016 un valore medio della produzione ex art. 2425 cc., voce A1, pari almeno ad €200.000,00 (duecentomila/00);
- b) essere in possesso e presentare almeno due dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai

sensi del D.Lgs 385/1993 da cui risulti che il concorrente o componente di un'eventuale raggruppamento temporaneo o consorzio ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità e che è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione della concessione;

#### CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI:

- a) aver svolto per almeno 3 anni continuativi nel triennio 2014-2016 la gestione in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed il servizio di pubbliche affissioni, con puntualità e regolarità, in almeno 1 Comune appartenente alla classe IV ex art. 2 del D.Lgs 507/93 o superiore;
- b) essere in possesso del certificato sistema di qualità aziendale ISO 9001:2000 (o superiore) in corso di validità specifico nell'accertamento e riscossione dei tributi locali e entrate patrimoniali rilasciato da primario Ente certificatore aderente al SINCERT od analogo ente europeo o altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, nell'ipotesi prevista dall'art. 87, comma 1, del D.Lgs 50/2016;
- c) aver impiegato nel triennio 2014-2016 un numero medio di dipendenti non inferiore a 10 assunti a tempo indeterminato.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio, **a pena di esclusione** dalla gara dell'impresa stessa e del raggruppamento o consorzio.

Il concorrente è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (singola o associata) e, nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario, sempre con la medesima composizione.

Sono ammessi raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti anche se non ancora formalmente costituiti.

Non è ammessa la modificazione successiva, nemmeno parziale, della composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario di concorrenti di gara dichiarata in sede di gara, pena l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

In caso di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti già costituito, deve, a pena di esclusione, essere allegata copia del mandato e relativa procura di costituzione del raggruppamento o consorzio.

In caso di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, deve, a pena di esclusione, essere formalizzato, mediante apposita dichiarazione, l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza e procura al soggetto, espressamente indicato quale soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' vietata l'associazione di partecipazione.

Si evidenzia che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo e economico finanziario per la partecipazione a gara è acquisita, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81 comma 2 del codice, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, e che la stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti sopra indicati attraverso il sistema AVCPASS, reso disponibile da AVCP con la suddetta delibera attuativa. Conseguentemente tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui sopra.

**N.B.** Il "PASSOE" dovrà essere prodotto da tutte le singole imprese facenti parte di un R.T.I. o di un consorzio (costituendi o già costituiti) e da tutte le imprese per le quali il Consorzio concorre (nel caso di Consorzio di cooperative e di Consorzi stabili).

### **3.3 LA PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO (art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016)**

In ottemperanza al disposto dell'art. 83, comma 9 del Codice si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all'offerta, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria pari all'1%. In tal caso la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena d'esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. Nel caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

#### **ART. 4 - GARANZIA PROVVISORIA**

**4.1 - I concorrenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, D.Lgs. n. 50/2016, dovranno presentare, unitamente all'offerta, una garanzia provvisoria, pari al 2% (due per cento) del valore stimato dell'appalto, cioè €2.808,35 valida per i 3 Lotti.**

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50%, cinquanta per cento, nel caso in cui il concorrente risulti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'importo della garanzia è ulteriormente ridotto di ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ulteriormente ridotto del 20 per cento anche in via cumulativa, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

L'importo della garanzia provvisoria può essere ulteriormente ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint ) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Infine l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per fruire di tale beneficio il concorrente deve presentare copia della certificazione, di cui sopra.

La garanzia provvisoria sarà costituita alternativamente attraverso:

- la garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

- La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale di Milano o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Del deposito il tesoriere rilascerà ricevuta che deve essere inserita nel plico unitamente alla dichiarazione necessaria per la partecipazione alla gara.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve provvedere, ai sensi dell'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, alla costituzione di apposita *garanzia definitiva*.

**4.2** - A pena di esclusione, l'offerta deve essere corredata - ai sensi dell'art. 93, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 - dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli articoli 103 e 104 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

## **ART. 5 - ALTRE CONDIZIONI RILEVANTI PER LA PARTECIPAZIONE: AVVALIMENTO E SUBAPPALTO**

- **AVVALIMENTO:** Ai sensi dell'art. 89, D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico - finanziario, tecnico - organizzativo di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega:

- una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
- L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
- Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.
- Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
- Resta fermo quanto previsto dal comma 1, art. 89 D.Lgs.50/2016, periodi secondo e terzo, da intendersi quest'ultimo riferito all'abito temporale di validità del sistema di qualificazione.
- La stazione appaltante:
- verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice dei contratti, se i soggetti della cui

capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80.

- impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.
  - Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
  - E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
  - Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
  - Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
- SUBAPPALTO: Non è consentito il subappalto.

## PARTE SECONDA

### PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

#### ART. 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

Procedura aperta svolta secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione in **favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa** secondo quanto previsto dall'art. 95 del citato D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del rapporto qualità prezzo.

Le procedure di gara sono svolte dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza mentre sono demandate alla Commissione giudicatrice, appositamente nominata secondo le modalità e le procedure previste dall'art. 77, D.Lgs. n. 50/2016, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, la valutazione tecnica ed economica dell'offerta.

La commissione sarà costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La procedura di selezione delle offerte inizia, in seduta pubblica, presso la sede della Centrale Unica di Committenza **il giorno 27/06/2017 alle ore 10,00** per l'esame della documentazione amministrativa ai fini dell'ammissione alle successive fasi di gara.

Nelle sedute pubbliche è ammessa la presenza del legale rappresentante o suo delegato per ciascun concorrente, che verrà identificato dalla Commissione prima dell'inizio di ogni seduta. Il soggetto delegato deve essere munito di documento di delega, e la delega deve essere redatta su carta intestata.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dei documenti di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura pari all'1% del valore stimato dell'appalto, comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le

carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Dopo avere esaminato la regolarità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, il Responsabile della Centrale Unica di Committenza determina l'elenco dei soggetti ammessi ed esclusi alla fase di gara.

Ai sensi dell'art. 29 del Codice dei Contratti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, è pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti.

In una successiva seduta riservata, la commissione giudicatrice procede all'esame delle offerte tecniche e alla attribuzione dei punteggi.

La Commissione si avvale della facoltà di aggiornarsi in una o più sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e la conseguente attribuzione dei punteggi.

Si procede alla comunicazione tramite PEC alle ditte concorrenti dell'ammissione o esclusione alle fasi successive della procedura di gara. Nella successiva seduta pubblica, ovvero in un'altra seduta pubblica che verrà tempestivamente comunicata, avviene la comunicazione dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e la conseguente apertura delle offerte economiche, con l'attribuzione dei punteggi alle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede alla individuazione delle eventuali anomalie delle offerte secondo quanto previsto dall'art. 97, D.Lgs. n. 50/2016. Se le offerte risulteranno anomale, si procede alla verifica, secondo i criteri e le modalità previste dagli artt. 97, commi 2 e ss., D.Lgs. n. 50/2016.

Il Presidente della Commissione giudicatrice può, comunque, chiedere ai soggetti partecipanti alla gara di fornire, se necessario, ogni notizia utile a chiarire i contenuti dell'offerta e della documentazione presentata e/o di fornire idonea dimostrazione degli stessi, come previsto dall'art. 97, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1 provvede all'aggiudicazione (art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016).

*La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta purché ritenuta valida.*

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, può essere disposto l'avvio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto.

Il soggetto aggiudicatario deve presentare, prima della sottoscrizione del contratto, nel termine comunicato dalla Centrale Unica di Committenza, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, ogni documentazione che l'Ufficio stesso provvederà a richiedere ai fini della stipula del contratto.

Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario, a seguito di verifiche, risultasse sprovvisto dei requisiti previsti dalla documentazione di gara e/o non in regola con le norme che disciplinano sia il settore specifico sia la procedura di gara, l'affidamento viene revocato immediatamente, senza che il soggetto abbia nulla a che pretendere dalla Stazione appaltante e viene affidato al secondo classificato.

Nessun compenso viene riconosciuto alle ditte concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione delle offerte, i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno acquisiti al patrimonio archivistico del Comune di Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo e Liscate.

## **ART. 7 - AGGIUDICAZIONE**

Per ciascuna offerta sono sommati i punti ottenuti e sulla base dei sopracitati elementi di valutazione le offerte sono poste in graduatoria decrescente.

La Commissione giudicatrice, procede alla valutazione degli elementi compositivi delle offerte, secondo quanto di seguito specificato.

In caso di parità di punteggio totale riportato tra due o più concorrenti, si procede all'aggiudicazione a favore del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto in relazione all'offerta economica; in caso di ulteriore parità si aggiudica in base a pubblico sorteggio.

In caso di mancata aggiudicazione si procederà a procedura negoziata.

## **ART. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 si espongono i criteri di valutazione delle offerte. L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa applicando il metodo come segue.

La valutazione delle offerte dovrà avvenire assegnando ad ogni soggetto concorrente un punteggio massimo di 100, attribuito a discrezione insindacabile della Commissione di gara. L'attribuzione del punteggio avverrà sommando i punteggi assegnati per il progetto di gestione e per l'offerta economica.

#### **A) VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (UNICA PER TUTTI I LOTTI)**

La valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi di valutazione dei quali è composta e di seguito riportati:

		<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	
<b>ELEMENTI DEL PROGETTO DI GESTIONE</b>			
<b>PARTE "A" – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO</b>			<b>16</b>
a-1)	Presentazione dell'azienda	Nessun punteggio	
a-2)	Caratteristiche del sistema informatico	4	
a-3)	Tipologia dei canali di pagamento a disposizione dell'utenza	3	
a-4)	Metodologia di controllo dell'evasione e censimenti annuali	5	
a-5)	Tipologie di azioni esecutive poste in essere per la riscossione coattiva	4	
<b>PARTE "B" – ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO</b>			<b>17</b>
b-1)	Numero del personale a tempo pieno e parziale impiegato nell'ufficio locale (n. 2 punti per ogni persona a tempo pieno e n. 1 punto per ogni persona a tempo parziale)	6	
b-2)	Orario settimanale di apertura dell'ufficio al pubblico (da 10 a 20 ore: 1 punto; da 21 a 30 ore: 3 punti; oltre 30 ore: 5 punti)	5	
b-3)	Qualificazione del personale addetto all'ufficio e numero di accertatori (art. 1, c. 179-183, L. 296/2006) impiegati nel servizio <ul style="list-style-type: none"> <li>• Massimo per la qualificazione punti 1</li> <li>• Impiego di almeno 1 accertatore punti 2</li> </ul>	3	
b-4)	Programma di formazione del personale impiegato nell'ufficio e nell'attività	3	
<b>PARTE "C"- GESTIONE IMPIANTI</b>			<b>22</b>

c-1)	Programma annuale delle manutenzioni degli impianti, con indicazione del numero delle verifiche annuali sullo stato degli impianti	4	
c-2)	Numero minimo di sostituzioni gratuite di impianti nell'arco della durata della concessione e numero minimo di impianti aggiuntivi offerti gratuitamente all'ente	5	
c-3)	Progetto di realizzazione del piano degli impianti pubblicitari sulla base delle direttive e degli indirizzi forniti dal Comune	8	
c-4)	Tempistica di esecuzione delle richieste di affissioni effettuate dal comune.	5	
<b>PARTE "D" – SERVIZI AGGIUNTIVI</b>			<b>5</b>
d-1)	Servizi aggiuntivi offerti gratuitamente all'ente, ritenuti di utilità per lo stesso, oltre a quanto previsto nel presente capitolato  1 punto per ogni servizio aggiuntivo ritenuto di utilità per l'ente	5	
<b>TOTALE PUNTI DISPONIBILI</b>			<b>60</b>

L'Assegnazione dei punteggi avverrà secondo i seguenti criteri, per i punti in cui non è diversamente specificato (con arrotondamento per eccesso o difetto all'unità a seconda che le cifre decimali siano rispettivamente maggiori o pari a 0,5 o inferiori a 0,5):

- a. Punti 0: proposta insufficiente
- b. 25% del punteggio massimo: proposta sufficiente
- c. 50% del punteggio massimo: proposta buona
- d. punteggio massimo: proposta ottima.

Per il punto c-3) del progetto di gestione la determinazione dei punteggi sarà effettuata valutando i criteri, le modalità ed i tempi di predisposizione e successiva realizzazione del piano generale degli impianti pubblicitari specificati nel programma, tenendo conto delle operazioni di manutenzione, sostituzione, ristrutturazione, sistemazione e collocazione degli impianti che il concorrente si renderà disposto a porre in essere. Sarà altresì considerata la disponibilità alla sostituzione degli impianti esistenti anche in ordine alla tipologia, ai materiali ed alle caratteristiche dei nuovi impianti delle pubbliche affissioni eventualmente offerti dal concorrente.

**B) VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA (esame in seduta pubblica, successivamente alla valutazione dell'offerta tecnica):**

**LOTTO 1**

<b>OFFERTA ECONOMICA</b>			<b>40</b>
I)	Aggio richiesto per lo svolgimento del servizio	35	
II)	Aumento del minimo garantito rispetto a €70.000,00 annui netti	5	

**LOTTO 2**

<b>OFFERTA ECONOMICA</b>			<b>40</b>
I)	Aggio richiesto per lo svolgimento del servizio	35	
II)	Aumento del minimo garantito rispetto a €94.000,00 annui netti	5	

### LOTTO 3

<b>OFFERTA ECONOMICA</b>			<b>40</b>
I)	Aggio richiesto per lo svolgimento del servizio	35	
II)	Aumento del minimo garantito rispetto a €50.000,00 annui netti	5	

I) Il punteggio attribuito per LOTTO 1, LOTTO 2 e LOTTO 3, per l'aggio richiesto (punto I dell'offerta economica) viene determinato secondo la seguente formula:

$$X_i = A_{\min} \times 35 / A_i$$

Dove:

$X_i$ : punteggio da assegnare all'offerta del singolo concorrente

$A_{\min}$ : aggio minimo tra quelli richiesti da tutti i concorrenti

$A_i$ : Aggio richiesto dal singolo concorrente

#### **L'aggio richiesto non potrà comunque essere superiore al 20%.**

II) Il punteggio assegnato per l'aumento del minimo garantito  
 LOTTO 1 €70.000,00 annui netti (punto II dell'offerta economica)  
 LOTTO 2 €94.000,00 annui netti (punto II dell'offerta economica)  
 LOTTO 3 €50.000,00 annui netti (punto II dell'offerta economica)  
 viene determinato secondo la seguente formula:

$$Y_i = M_i \times 5 / M_{\max}$$

Dove:

$Y_i$ : punteggio da assegnare all'offerta del singolo concorrente

$M_{\max}$ : incremento massimo del minimo garantito offerto dai concorrenti

$M_i$ : incremento del minimo garantito offerto dal singolo concorrente

Il punteggio determinato per i punti I e II dell'offerta economica viene arrotondato alla prima cifra decimale superiore se la seconda cifra decimale del valore determinato con l'applicazione delle relative formule è maggiore o uguale a 5, a quella inferiore se è minore di 5.

Il punteggio relativo all'offerta economica di ciascun LOTTO sarà determinato dalla somma dei due punteggi:

I) e II). Successivamente si procederà alla media dei punteggi ottenuti per tutti i 3 Lotti.

### **C) GRADUATORIA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA**

La graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i punteggi attribuiti sia nell'offerta tecnica sia nell'offerta economica di ciascun concorrente.

## **ART. 9 - PUBBLICAZIONI**

Il presente disciplinare di gara, il bando e il capitolato speciale vengono affissi, nella versione integrale, all'Albo Pretorio on line dei Comuni interessati e sulla piattaforma e-Procurement Sintel.

Viene, altresì, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale un estratto del bando di gara.

## **ART. 10 - TRATTAMENTO DATI**

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento dei lavori di cui trattasi.

Le imprese partecipanti sono informate che il conferimento dei dati personali è effettuato in funzione dell'espletamento della procedura finalizzata all'affidamento dei lavori in parola. Il trattamento degli stessi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, ecc.) avverrà tramite modalità manuali ed informatizzate.

I dati potranno essere comunicati e diffusi, previa richiesta di accesso nei limiti e con le modalità previste dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dal Regolamento comunale per l'accesso agli atti amministrativi.

Il *responsabile* del trattamento è il Responsabile della Centrale unica di Committenza: dott. Giampiero COMUNETTI.

Al titolare del trattamento, la ditta potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

## **ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile del Settore 5: rag. Viviana Margherita CEREÀ

Il Responsabile della Procedura di Gara è il Responsabile del Settore 1: dott. Giampiero COMINETTI.

**Responsabile del procedimento di gara**  
dott. Giampiero COMUNETTI